



# COMUNE DI COLMURANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112  
Sito internet: [www.comune.colmurano.mc.it](http://www.comune.colmurano.mc.it)

C.A.P. 62020  
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430  
E-mail: [info@comune.colmurano.mc.it](mailto:info@comune.colmurano.mc.it)

*Copia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 9 del 30-04-2019

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

<b>FORMICA ORNELLA</b>	<b>P</b>	<b>LIGNINI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MARI MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>CONTIGIANI RICCARDO</b>	<b>P</b>
<b>ORFINI SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>SERI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>GENTILI LUCIA</b>	<b>P</b>	<b>SERI SILVIO-GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MARIANI MAHENA</b>	<b>P</b>	<b>PIERUCCI NORMA SUSANA</b>	<b>P</b>
<b>SERI ROSITA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA FORMICA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA SECONDARI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LUCIA GENTILI

RICCARDO CONTIGIANI

SILVIO-GIUSEPPE SERI

La seduta è Pubblica

## Registro proposte 8

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Area Contabile", Ornella Formica:

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo*

*1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'averuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto il comma 683 del suddetto articolo, che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Letti inoltre i commi 688 e 691 del suddetto articolo, che così dispongono:

*«688. (comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di*

pagamento d e l l a T A R I , p r e v e d e n d o di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

691. (comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

Considerato, in base alla normativa sopra richiamata, che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:
  - a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
  - b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
  - c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Viste le *“Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe”* pubblicate nel 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'Autorità competente";
- il generico riferimento all' "Autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m. e i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto che, la società COSMARI SRL, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha trasmesso a questo Ente, che lo ha acquisito agli atti (riferimento protocollo comunale n. 1611 del 23/03/2019), il proprio piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 sulla base dei dati del preconsuntivo 2018, con tutte le voci di costo relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Colmurano;

Considerato che, i suddetti dati comunicati dalla la società COSMARI SRL come specificato dall'art. 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99, sono stati quindi integrati con le voci di costo risultanti dal bilancio comunale, in quanto alcune attività, quali la gestione amministrativa del tributo, lo spazzamento delle strade e la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati del centro abitato, sono svolte direttamente da questo Ente e non dalla società COSMARI SRL;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano economico finanziario, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso qualora la società COSMARI SRL dovesse comunicare significative differenze a seguito dell'approvazione del consuntivo 2018;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che, il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio*" che porta ad

escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si dovevano misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

Visto l' *“Aggiornamento per l'anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”* pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per fornire indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso;

Osservato che, i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Tenuto conto inoltre che, la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso  
;

Dato atto che, *“le risultanze del fabbisogno standard”* del Comune di Colmurano, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *“costo standard”* di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €. 323,42, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 554,83, determina un fabbisogno standard finale pari a 179.444,88;

Rilevato che, dal piano finanziario desumibile dall' Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che contestualmente si sottopone ad approvazione, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 110.460,94 che il Comune di Colmurano dovrà coprire integralmente sia con la tariffa calcolata, per il 2019, secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999, che con il contributo statale di cui all'art. 48 del DL 189 del 2016, così come modificato dal D.L. 50 del 2017, erogato per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di TARI dai Comuni coinvolti nel sisma del centro Italia del 2016/2017, a causa della conseguente inagibilità degli immobili presenti nel relativo territorio;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” (data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);*

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Atteso che, per l' esercizio 2019, con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 al 31 marzo 2019;

Considerato inoltre che, il decreto del Ministero dell'Interno del 28 marzo 2019 (G.U. Serie Generale n.82 del 06-04-2019), stabilisce l'ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal 31 marzo al 30 giugno 2019;

Considerato in merito alle tariffe TARI che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Ravvisata inoltre l'opportunità di stabilire e proporre le scadenze di versamento della TARI, che saranno successivamente recepite in sede consiliare, come di seguito indicato: n. 2 rate con scadenza 16 ottobre 2019 – 16 dicembre 2019 (unica soluzione: 16/10/2019);

Ravvisato che, alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

Dato atto che, la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che, in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

## **PROPOSTA:**

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

1. quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il piano finanziario, come approvato e proposto dalla Giunta Municipale con atto n. 20 del 29/03/2019, del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, di cui all'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva;

3. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R 158/1999. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

4. di fissare per l'anno 2019, nelle misure di cui all'allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come approvate e proposte dalla Giunta Municipale con atto n. 20 del 29/03/2019, ripartendo i costi fissi e variabili, come risultanti da piano finanziario, tra le categorie di utenza domestiche e non domestiche a ruolo per la tassa sui rifiuti al 29/03/2019, in modo da assicurare la copertura integrale degli stessi;

5. di stabilire le scadenze di versamento della TARI, già approvate e proposte dalla Giunta Municipale con atto n. 20 del 29/03/2019, come di seguito indicate:

**- TARI: n. 2 rate con scadenza 16 ottobre 2019 – 16 dicembre 2019 (unica soluzione: 16/10/19);**

6. di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, e comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Area Contabile", Ornella Formica ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019";

Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo*

*1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'averuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto il comma 683 del suddetto articolo, che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Letti inoltre i commi 688 e 691 del suddetto articolo, che così dispongono:

*«688. (comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di*

pagamento d e l l a T A R I , p r e v e d e n d o di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

691. (comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

Considerato, in base alla normativa sopra richiamata, che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;
- il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:
  - a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
  - b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
  - c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Viste le *“Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe”* pubblicate nel 2013 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- l'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato "dall'Autorità competente";
- il generico riferimento all' "Autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m. e i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto che, la società COSMARI SRL, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha trasmesso a questo Ente, che lo ha acquisito agli atti (riferimento protocollo comunale n. 1611 del 23/03/2019), il proprio piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 sulla base dei dati del preconsuntivo 2018, con tutte le voci di costo relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Colmurano;

Considerato che, i suddetti dati comunicati dalla la società COSMARI SRL come specificato dall'art. 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99, sono stati quindi integrati con le voci di costo risultanti dal bilancio comunale, in quanto alcune attività, quali la gestione amministrativa del tributo, lo spazzamento delle strade e la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati del centro abitato, sono svolte direttamente da questo Ente e non dalla società COSMARI SRL;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano economico finanziario, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso qualora la società COSMARI SRL dovesse comunicare significative differenze a seguito dell'approvazione del consuntivo 2018;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che, il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio*" che porta ad

escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si dovevano misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

Visto l' *“Aggiornamento per l'anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”* pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per fornire indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso;

Osservato che, i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Tenuto conto inoltre che, la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso  
;

Dato atto che, *“le risultanze del fabbisogno standard”* del Comune di Colmurano, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *“costo standard”* di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €. 323,42, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 554,83, determina un fabbisogno standard finale pari a 179.444,88;

Rilevato che, dal piano finanziario desumibile dall' Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che contestualmente si sottopone ad approvazione, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 110.460,94 che il Comune di Colmurano dovrà coprire integralmente sia con la tariffa calcolata, per il 2019, secondo il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R. 158/1999, che con il contributo statale di cui all'art. 48 del DL 189 del 2016, così come modificato dal D.L. 50 del 2017, erogato per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di TARI dai Comuni coinvolti nel sisma del centro Italia del 2016/2017, a causa della conseguente inagibilità degli immobili presenti nel relativo territorio;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” (data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);*

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Atteso che, per l' esercizio 2019, con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 al 31 marzo 2019;

Considerato inoltre che, il decreto del Ministero dell'Interno del 28 marzo 2019 (G.U. Serie Generale n.82 del 06-04-2019), stabilisce l'ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal 31 marzo al 30 giugno 2019;

Considerato in merito alle tariffe TARI che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Ravvisata inoltre l'opportunità di stabilire e proporre le scadenze di versamento della TARI, che saranno successivamente recepite in sede consiliare, come di seguito indicato: n. 2 rate con scadenza 16 ottobre 2019 – 16 dicembre 2019 (unica soluzione: 16/10/2019);

Ravvisato che, alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

Dato atto che, la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che, in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 – Contrari n. 1 (Seri Andrea) - Astenuti n. 2 (Seri Silvio Giuseppe, Pierucci Norma), resi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

1. quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il piano finanziario, come approvato e proposto dalla Giunta Municipale con atto n. 20 del 29/03/2019, del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, di cui all'

allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva;

3. di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R 158/1999. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

4. di fissare per l'anno 2019, nelle misure di cui all'allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come approvate e proposte dalla Giunta Municipale con atto n. 20 del 29/03/2019, ripartendo i costi fissi e variabili, come risultanti dal piano finanziario, tra le categorie di utenza domestiche e non domestiche a ruolo per la tassa sui rifiuti al 29/03/2019, in modo da assicurare la copertura integrale degli stessi;

5. di stabilire le scadenze di versamento della TARI, già approvate e proposte dalla Giunta Municipale con atto n. 20 del 29/03/2019, come di seguito indicate:

**- TARI: n. 2 rate con scadenza 16 ottobre 2019 – 16 dicembre 2019 (unica soluzione: 16/10/19);**

6. di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, e comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4<sup>a</sup> comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
F.to ORNELLA FORMICA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ALESSANDRA SECONDARI

---

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE**

Colmurano, 30-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to 0 FORMICA ORNELLA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.colmurano.sinp.net](http://www.comune.colmurano.sinp.net)) dal 13-05-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Colmurano, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.to Piccinini Mario

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ALESSANDRA SECONDARI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Colmurano,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(ALESSANDRA SECONDARI)